



# 2023 NEWSLETTER AGOSTO

**PAG. 2** EDPB SUL TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI AGLI STATI UNITI

**PAG. 3** PARERE FAVOREVOLE DELL'AUTORITÀ GARANTE IN MERITO ALLA PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DI SEGNALAZIONI ESTERNE (WHISTLEBLOWING)

**SEDE LEGALE E OPERATIVA**  
20146 Milano  
via Sardegna, 21

**SEDE OPERATIVA CERTIFICATA**  
21040 Origgio (VA)  
Largo UmbertoBoccioni, 1

**ALTRE SEDI**  
61211 Pesaro (PU)  
via Giasone del Maino, 13  
33100 Udine (UD)  
via G. Tullio, 22

**TELEFONO**  
+39 0296515401

**FAX**  
0296515499

**C.F./P.IVA 06047090961**  
**CAP. SOC. 300.000 EURO I.V.**  
Reg. Impo. MI  
06047090961  
REA 1866500  
**WWW.AVVERA.IT**  
**AVVERA@LEGALMAIL.IT**

**C.F./P.IVA 06047090961**  
**CAP. SOC. 300.000 EURO I.V.**  
Reg. Impo. MI  
06047090961  
REA 1866500

**WWW.AVVERA.IT**  
**AVVERA@LEGALMAIL.IT**



08

# EDPB SUL TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI AGLI STATI UNITI



Lo scorso 10 luglio la Commissione Europea ha adottato la decisione con la quale ha determinato che gli Stati Uniti garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione Europea a organizzazioni che hanno sede negli Stati Uniti e che sono incluse nel "Data Privacy Framework List", mantenuto e reso disponibile al pubblico dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti.

Con una successiva nota informativa il Comitato europeo per la protezione dei dati ("EDPB") ha fornito chiarimenti in merito al Data Privacy Framework e al nuovo meccanismo di ricorso in materia di sicurezza nazionale, a beneficio delle organizzazioni che trasferiscono dati personali negli Stati Uniti. In primo luogo, l'EDPB ha evidenziato che a partire dalla data di emissione della decisione di adeguatezza (10 luglio 2023) i trasferimenti dall'Unione Europea alle organizzazioni che hanno sede negli Stati Uniti e che sono incluse nella "Data Privacy Framework List" possono essere basati esclusivamente sulla decisione di adeguatezza e non è necessario che siano adottate misure supplementari.

Al contrario, i trasferimenti a organizzazioni che non sono incluse nella "Data Privacy Framework List" non potranno essere basati sulla decisione di adeguatezza e richiederanno adeguate garanzie a protezione dei dati, circostanza che potrebbe concretizzarsi attraverso la sottoscrizione di clausole contrattuali standard o norme vincolanti d'impresa.

In secondo luogo, l'EDPB ha rilevato che i soggetti interessati i cui dati personali vengono trasferiti negli Stati Uniti in base alla decisione di adeguatezza, possono avvalersi di diversi strumenti di tutela se ritengono che l'organizzazione statunitense non si conformi con il Data Privacy Framework. Gli interessati sono incoraggiati a manifestare qualsiasi reclamo, in prima istanza, direttamente con l'organizzazione statunitense. Se necessario, potranno chiedere il parere delle Autorità di Controllo europee competenti a vigilare sul trattamento dei dati personali.

Indipendentemente dallo strumento utilizzato per il trasferimento dei dati personali negli Stati Uniti, i soggetti interessati potranno rivolgersi alle Autorità di Controllo europee per avvalersi del nuovo meccanismo di ricorso in materia di sicurezza nazionale. L'Autorità di Controllo competente garantirà che il reclamo venga trasmesso all'EDPB che, a sua volta, lo trasmetterà alle autorità competenti a trattare il reclamo negli Stati Uniti.

Inoltre, l'Autorità di Controllo competente garantirà che l'interessato riceva informazioni in merito a reclamo proposto. L'EDPB evidenzia che affinché un reclamo sia ammissibile i soggetti interessati non devono dimostrare che i loro dati sono stati effettivamente raccolti dall'intelligence statunitense.



# PARERE FAVOREVOLE DELL'AUTORITÀ GARANTE IN MERITO ALLA PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DI SEGNALAZIONI ESTERNE (WHISTLEBLOWING)



In data 6 luglio 2023 l'Autorità Garante ha espresso parere favorevole sulla procedura predisposta da ANAC per la presentazione e per la gestione delle segnalazioni esterne, contenuta nello Schema di Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni delle normative nazionali e del diritto dell'unione.

L'Autorità ha rilevato che nello schema di Linee Guida ANAC ha tenuto conto delle indicazioni fornite dall'Autorità.

In particolare le Linee guida ANAC prevedono quanto segue:

- in caso di segnalazioni prive di dati anagrafici del segnalante, nei casi in cui quest'ultimo possa essere identificato attraverso elementi di contesto, tali segnalazioni non potranno essere considerate anonime in senso tecnico e verranno applicate le garanzie previste dalla legge (parte prima, par. 2.2);
- i segnalati dovranno essere invitati a utilizzare esclusivamente i canali appositamente istituiti per presentare segnalazioni, considerato che tali canali offrono maggiori garanzie in termini di sicurezza e riservatezza, sebbene anche nell'eventualità in cui una segnalazione sia inviata per errore mediante canali alternativi, debba comunque essere assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante e la protezione dei dati di tutti gli interessati (parte prima, par.

3.2; parte seconda par. 1);

- devono essere considerati soggetti autorizzati al trattamento soltanto le persone che, in base alle scelte organizzative del titolare del trattamento, siano competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni e siano adeguatamente istruiti al riguardo (parte prima, par. 4.1.3);
- i titolari del trattamento devono fornire, ex ante, un' informativa sul trattamento dei dati personali ai possibili interessati (segnalanti, segnalati, facilitatori) mediante la pubblicazione di documenti informativi (ad esempio tramite sito web o piattaforma informatica) (parte prima, par. 4.1.3);
- i titolari del trattamento devono definire il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni *sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati* (parte prima, par. 4.1.3).

Sotto il profilo della sicurezza:

- devono essere adottate misure tecniche e organizzative tali da garantire un'adeguata sicurezza del trattamento dei dati personali (parte prima, par. 4.1.3);
- il ricorso a strumenti di crittografia, nell'ambito dei canali di segnalazione, può essere ritenuto una misura adeguata a dare attuazione al principio di integrità e riservatezza, garantendo la tutela dei dati personali trattati nel processo di segnalazione, sia nella fase di trasmissione che di conservazione (parte prima, par. 4.1.3, e parte seconda, par. 4);



## PARERE FAVOREVOLE DELL'AUTORITÀ GARANTE IN MERITO ALLA PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DI SEGNALAZIONI ESTERNE (WHISTLEBLOWING)

- deve essere garantita la non tracciabilità del segnalante nel momento in cui viene stabilita la connessione ai canali di segnalazione, sia sulle piattaforme informatiche che negli apparati (es. firewall o proxy) eventualmente coinvolti nella trasmissione delle comunicazioni del segnalante (parte prima, par. 4.1.3);
  - deve essere effettuato, ove possibile, il tracciamento delle operazioni svolte dal personale autorizzato alla gestione delle segnalazioni, nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante e degli altri soggetti menzionati, al fine di consentire la verifica della liceità e correttezza del trattamento e garantire la sicurezza del trattamento (parte prima, par. 4.1.3);
  - l'accesso alla piattaforma informatica di ANAC, da parte delle diverse tipologie di utenti autorizzati alla gestione delle segnalazioni esterne, al trasferimento di segnalazioni esterne presentate erroneamente ad un soggetto diverso dall'ANAC, o alla trasmissione delle segnalazioni esterne alle autorità competenti, deve avvenire attraverso una procedura di autenticazione informatica a più fattori (parte seconda, par. 4, e allegati 2 e 3).
- L'Autorità Garante ha emesso parere positivo ritenendo che attraverso tali previsioni ANAC abbia recepito le indicazioni fornite.





A V V E R A

**SEDE LEGALE E OPERATIVA**

20146 Milano  
via Sardegna, 21

**SEDE OPERATIVA CERTIFICATA**

21040 Origgio (VA)  
Largo Umberto Boccioni, 1

**ALTRE SEDI**

61211 Pesaro (PU)  
via Giasone del Maino, 13

33100 Udine (UD)  
via G. Tullio, 22

**TELEFONO**

+39 0296515401

**FAX**

0296515499

**C.F./P.IVA 06047090961**

**CAP. SOC. 300.000 EURO I.V.**

Reg. Impo. MI  
06047090961  
REA 1866500

**WWW.AVVERA.IT**

**AVVERA@LEGALMAIL.IT**



**NEWSLETTER AGOSTO**